



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ERODOTO"-CORIGLIANO CALABRO
Prot. 0010971 del 06/10/2021
(Uscita)

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Oggetto: indicazioni operative per la sostituzione dei docenti non in servizio per assenze brevi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Vista** la normativa vigente;
- Considerata** la necessità del buon funzionamento dell'istituzione scolastica e a garanzia del diritto allo studio degli alunni;
- Visto** il CCNL 2006/2009 art 22 comma 5, che nella Scuola Primaria l'utilizzo in supplenze di docenti interni non impegnati in attività programmate;
- Vista** la legge 448/2001, art 22 comma 6 concernente la sostituzione dei docenti assenti nella Scuola Secondaria di I Grado;
- Visto** l'art 1 c. 333 della Legge 23 dicembre 2014, che prescrive l'assoluto divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1 c. 78 della L. 662 del 1996.
- Visto minori;** l'ex art. 2048 del Codice Civile sull'obbligo di vigilanza dei
- Visto** il D.lgs. 165/01, art. 17 comma 1 lettera e, che affida al

dirigente poteri di gestione;

Visto il protocollo di Sicurezza anticontagio covid-19,

Preso atto che la sostituzione dei docenti assenti è disciplinata dai contratti decentrati;

Considerato che al dirigente scolastico spettano obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo nell'attività degli operatori scolastici (ex artt. 2043 e 2051 del Codice Civile) e che deve pertanto garantire la sicurezza della scuola e provvedere a quanto necessario per evitare possibili fonti di rischio;

Ritenuto il dovere di assicurare la vigilanza ad alunni minori prioritario al dovere di assicurare la pienezza delle attività didattiche ordinarie;

Tenuto conto che:

- le sostituzioni dei docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni e che la classe non può restare incustodita durante l'assenza del docente curricolare;
- la necessità che docenti e collaboratori scolastici diano seguito tempestivamente alle disposizioni organizzative del dirigente – come le sostituzioni dei docenti assenti – anche quando vengono oralmente comunicate dal Dirigente stesso, da un suo Collaboratore o dal personale di Segreteria.
- il diritto del minore ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la priorità su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal Dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio.

DISPONE

- docenti non in servizio per assenze brevi dovranno essere sostituiti, anche in attesa di immediata individuazione del docente supplente

- I referenti di plesso, in caso di ritardo o assenza di un/una collega, ricorrono:

- **per ritardi di breve durata** e se ciò risulta possibile all'incarico di vigilanza conferito a un collaboratore scolastico;

- **per tempi più lunghi**, verificano la possibilità di sostituire i colleghi assenti secondo le seguenti modalità in ordine prioritario:

1. Eventuali docenti a disposizione;
2. Docenti liberi per assenza della classe o risultino privi di alunni per qualsiasi ragione;
3. Docenti che devono recuperare ritardi o ore di permesso già fruiti: si ricorda, infatti, che i permessi brevi fruiti per motivi personali o altro, devono essere recuperati prioritariamente per le sostituzioni dei colleghi assenti e in relazione alle esigenze di servizio.
4. Organico Covid
5. Organico di potenziamento (anche di plessi diversi).
6. Docenti in situazione di contemporaneità (anche di plessi diversi);
7. Docenti che si rendono disponibili a effettuare ore eccedenti, secondo tale priorità:
 - a. classe di appartenenza;
 - b. stessa disciplina
 - c. altra disciplina
8. Docenti di sostegno in **assenza** degli alunni con disabilità a essi affidati, secondo tale priorità:
 - a. classe di appartenenza;
 - b. altre classi.
9. Docenti di sostegno, **nella propria classe e in orario di servizio**, anche in presenza degli alunni con disabilità a essi affidati, purché non in situazione di gravità

Obbligo di vigilanza

Tenendo in debito conto della vigente normative contrattuale, nonché della casistica giurisprudenziale sull'obbligo di vigilanza del personale della scuola (art. 29 del CCNL 2006-09, art. 2043-2047-2048 e.e., sent. Corte dei Conti, sez. I , n. 172 del 24/09/84, sent. Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 150/99, Corte dei Conti, sez. 111, 19.2.1994, n. 1623, sent. varie Corte di Cassazione), si ribadisce che l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Il personale in indirizzo sarà ritenuto personalmente responsabile in caso di inosservanza delle presenti disposizioni.

Le presenti indicazioni hanno valore di ordine di servizio anche se anticipate verbalmente dai referenti di plesso.

Il Dirigente Scolastico
Susanna Capalbo

Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa.